

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
602/2013/R/GAS**

**REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE
PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2014-2017 – PARTE I DEL TESTO UNICO DELLA
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLE TARIFFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO E
DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2014-
2017**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1971 n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
- il decreto ministeriale 29 settembre 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed i relativi allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 156/11;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas ed il relativo allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del bilanciamento del gas naturale – c.d. *settlement* (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 300/2012/I/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 308/2012/A ed il relativo allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 515/2012/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 45/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione 18 aprile 2013, 164/2013/R/gas;
- il documento per la consultazione 9 maggio 2013, 192/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 192/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione 18 luglio 2013, 317/2013/R/gas;
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 330/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 330/2013/R/gas);
- le osservazioni pervenute in esito al documento per la consultazione 192/2013/R/gas;
- le norme UNI CIG 7133 e 9463;
- le norme UNI EN 1594, 12186 e 12583;
- la norma UNI CEN/TS 15174;
- le linee guida CIG applicabili al settore del trasporto del gas naturale;
- le linee guida APCE applicabili al settore del trasporto del gas naturale.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 45/2013/R/gas, l’Autorità ha avviato il procedimento su tariffe e qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quarto periodo di regolazione;
- in materia di qualità del servizio di trasporto tale procedimento ha individuato i seguenti obiettivi generali:
 - a. migliorare la sicurezza intervenendo sulle attività di protezione catodica delle reti in acciaio, di ispezione e sorveglianza delle reti, di gestione delle emergenze di servizio, di odorizzazione del gas riconsegnato per usi domestici o usi similari, a clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
 - b. migliorare in materia di continuità del servizio la tutela degli utenti del servizio attraverso il monitoraggio dei livelli di pressione ai punti di riconsegna, l’introduzione di standard specifici che tengano conto anche dei livelli effettivi rilevati nel corso degli ultimi anni, un’estensione del campo di applicazione dell’obbligo di servizio relativo al trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio;
 - c. semplificare la regolazione della qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale, promuovendo ulteriormente l’efficienza nell’esecuzione delle prestazioni richieste dagli utenti;
- con il documento per la consultazione 192/2013/R/gas, l’Autorità ha delineato i propri orientamenti in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo 2014-2017;
- tali orientamenti sono stati coerenti con gli obiettivi generali e sono stati formulati tenendo conto:
 - a. della regolazione in vigore della qualità del servizio e dei suoi effetti, sia per quanto riguarda la sicurezza e continuità del servizio di trasmissione che per quanto riguarda gli aspetti di qualità commerciale dello stesso servizio di trasmissione;

- b. dei dati disponibili comunicati dalle imprese di trasporto per il biennio 2010-2011;
- in materia di sicurezza del servizio, l'Autorità ha formulato i propri orientamenti in relazione a:
 - a. protezione catodica delle reti in acciaio, ed in particolare:
 - messa in protezione catodica efficace, entro il 31 dicembre 2015, del 100% delle reti in acciaio non protette catodicamente in esercizio al 31 dicembre 2012;
 - telesorveglianza del 90% dei punti di misura del potenziale di protezione catodica entro il 31 dicembre 2017;
 - b. ispezione e sorveglianza delle reti, ed in particolare:
 - sottoporre ad ispezione annuale, tramite “pig”, un quantitativo minimo di rete in modo tale da consentire l’ispezione dell’intera rete in un periodo di X anni, a decorrere dal 2014;
 - sottoporre ad ispezione annuale, tramite “pig”, il 100% della rete in acciaio non protetta catodicamente, comprensiva di quella in protezione catodica non efficace;
 - c. emergenze di servizio, ed in particolare:
 - organizzazione ed attivazione del servizio di trasporto alternativo di gas naturale, da parte dell’impresa di trasporto, mediante carro bombolaio sia sulla propria rete che presso un impianto gestito da un operatore terzo (*city gate* compresi), quando ciò si renda necessario od opportuno per ragioni tecniche;
 - d. odorizzazione del gas da parte dell’impresa di trasporto, ed in particolare:
 - garanzia che il gas riconsegnato per usi domestici e/o similari ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica vigenti;
- in materia di continuità del servizio, l'Autorità ha formulato i propri orientamenti in relazione a:
 - a. pressione minima garantita ai punti di riconsegna, tramite un sistema da implementarsi sul 100% dei punti di riconsegna entro il 31 dicembre 2017, che rilevi in continuo il valore di pressione minima su base oraria;
 - b. trasporto alternativo del gas naturale tramite carro bombolaio, ed in particolare, prevedendo:
 - la facoltà di avvalimento di tale servizio non solo agli utenti del servizio di trasporto, ma anche alle imprese di distribuzione che gestiscono *city gate*;
 - l’organizzazione e l’attivazione, da parte dell’impresa di trasporto, del suddetto servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà, sia sulla propria rete che presso un impianto gestito da un operatore terzo (*city gate* compresi), quando ciò si renda necessario od opportuno per ragioni tecniche;
 - c. introduzione di uno standard individuale ed indennizzi automatici sulla riduzione/interruzione della capacità sui punti di riconsegna a seguito di interventi manutentivi;
 - d. introduzione di uno standard individuale ed indennizzi automatici sul numero massimo di interruzioni della fornitura nei punti di riconsegna;

- e. nel documento per la consultazione 330/2013/R/gas, l'introduzione di meccanismi automatici, associati agli indennizzi automatici di cui alle precedenti lettere g. ed h., al fine di responsabilizzare i soggetti titolari degli impianti REMI alla effettuazione di piani di manutenzione, da identificare, prevedendo che il loro mancato adempimento possa comportare la perdita del diritto al riconoscimento degli indennizzi automatici;
- in materia di qualità commerciale, l'Autorità ha formulato i propri orientamenti in relazione a:
 - a. rimozione dei livelli specifici riguardanti il tempo di comunicazione agli utenti di documentazione non idonea alla cessione di capacità e il tempo di risposta motivata a richieste scritte di modifica della pressione minima contrattuale;
 - b. trasformazione dello standard relativo al tempo di accesso al sistema di trasporto da generale a specifico;
 - c. trasformazione dello standard relativo al tempo di risposta motivata a richieste scritte degli utenti da generale a specifico;
 - d. aggiornamento dell'importo dell'indennizzo automatico;
- alcuni tra i soggetti partecipanti, che hanno inviato osservazioni in esito al documento per la consultazione 192/2013/R/gas, hanno evidenziato alcuni rilievi critici verso gli orientamenti dell'Autorità, che possono essere così sintetizzati per gli aspetti principali:
 - a. per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo di servizio di dotare, entro il 31 dicembre 2017, il 90% dei punti di misura previsti dalla normativa tecnica vigente di sistema di tele sorveglianza in continuo delle misure del potenziale di protezione catodica, sarebbe opportuno fare riferimento in termini di tele sorveglianza, ai soli sistemi di protezione catodica a corrente impressa anziché ai singoli punti di misura (di seguito: rilievo R1);
 - b. per quanto riguarda l'introduzione di un obbligo di monitoraggio annuo minimo della rete mediante "pig" tale da consentire l'ispezione dell'intera rete in un periodo di X anni, a decorrere dal 2014, è stata sottolineata la necessità di introdurre *ex-ante* la definizione di rete ispezionabile con "pig", sulla base di criteri oggettivi, e solo successivamente stabilire la frequenza minima di ispezione con "pig" dell'intera rete "piggabile" (di seguito: rilievo R2);
 - c. per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo di servizio di effettuare sia nell'anno 2014 che nell'anno 2015, l'ispezione tramite "pig" del 100% della rete in acciaio non protetta catodicamente (compresi i casi di non efficace applicazione della protezione catodica), sono stati evidenziati:
 - l'impossibilità, in alcuni casi per motivi di natura tecnica, ad effettuare l'ispezione con "pig" del 100% della rete in acciaio non protetta catodicamente (di seguito: rilievo R3);
 - il fatto che nella definizione di rete in acciaio non protetta catodicamente non dovrebbe rientrare la rete con protezione catodica non efficace poiché quest'ultima condizione può essere semplicemente conseguente ad una non disponibilità di dati, al non raggiungimento del numero minimo di misure effettuate con

operatore rispetto ai requisiti normativi, ma non ad una reale situazione di fuori protezione (di seguito: rilievo R4).

- d. per quanto riguarda la responsabilità in capo all'impresa di trasporto di garantire che il gas riconsegnato per usi domestici e/o simili ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica cogente in materia, è stato osservato che sarebbe necessario definire in modo univoco quali sono i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto che devono ricevere il gas odorizzato; a tal fine, è stato suggerito di qualificare come clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto quei clienti finali le cui attività economiche sono assimilabili ad usi domestici, alla luce di alcuni specifici codici ATECO (in particolare, 55, 56, 85, 86, 87, 88 e 94) (di seguito: rilievo R5);
- e. per quanto riguarda l'introduzione di un obbligo di adeguamento di ogni PdR (clienti finali e *city gate*) alla registrazione della pressione su base oraria, entro il 2017, è emersa contrarietà all'implementazione di un sistema di monitoraggio della pressione presso i PdR per problematiche di tipo logistico dovute alla mancanza di spazio fisico per l'installazione delle apparecchiature e di tipo economico per gli elevati costi di investimento e di gestione operativa (di seguito: rilievo R6);
- f. per quanto riguarda la responsabilità in capo all'impresa di trasporto di garantire anche in caso di emergenze di servizio, l'organizzazione e l'attivazione del servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio sia sulla propria rete che presso un impianto gestito da un operatore terzo (*city gate* compreso), è stato evidenziato che:
 - l'attivazione di un servizio di trasporto alternativo mediante carro bombolaio sulla rete di trasporto non è tecnicamente sostenibile, in quanto gli impianti sulla rete di trasporto non sono di norma progettati per l'allacciamento di carri bombolai (di seguito: rilievo R7);
 - l'attivazione di un servizio di trasporto alternativo mediante carro bombolaio a valle del sistema di trasporto ad esempio presso l'impianto REMI di proprietà del cliente finale o dell'impresa di distribuzione, si configurerebbe come un servizio di fornitura alternativa presso impianti di terzi, la cui responsabilità non può che essere attribuita allo stesso proprietario dell'impianto (di seguito: rilievo R8);
- g. in materia di qualità commerciale, per quanto riguarda la trasformazione dello standard relativo al "tempo di accesso al sistema di trasporto" e dello standard relativo al "tempo di risposta motivata a richieste scritte degli utenti" da generale a specifico, è stato osservato che:
 - il tempo medio effettivo di invio di un preventivo finalizzato all'accesso al sistema di trasporto non tiene conto della specificità di ciascun allacciamento alla rete di trasporto, la cui fattibilità tecnica in alcuni casi può risultare particolarmente complessa, e quindi richiedere tempi di preventivazione più lunghi di quelli previsti dall'attuale livello generale (40 gg. lavorativi) (di seguito: rilievo R9);

- le richieste scritte diverse da quelle già attualmente soggette a standard specifico, oltre a contemplare tematiche tra loro estremamente variegata, a volte risultano essere anche non pertinenti con il servizio di trasporto (di seguito: rilievo R10);
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 45/2013/R/gas, le disposizioni approvate con la deliberazione 514/2013/R/gas in materia di tariffe di trasporto del gas naturale per il periodo 2014-2017 sono coerenti con le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

RITENUTO DI:

- dare seguito agli orientamenti formulati nel documento per la consultazione 192/2013/R/gas, dopo aver valutato attentamente i rilievi dei soggetti interessati sopra sintetizzati, nei termini di seguito specificati:
 - a. il rilievo R1, secondo cui sarebbe opportuno fare riferimento, in termini di telesorveglianza, ai sistemi di protezione catodica a corrente impressa, anziché ai singoli punti di misura, è condivisibile in una prospettiva nella quale la telesorveglianza della protezione catodica venga estesa a tutti i sistemi; resta inteso che il punto di misura, nel lungo termine, appare essere il riferimento corretto ai fini della valutazione del grado di protezione catodica delle reti in acciaio;
 - b. il rilievo R2, secondo cui sarebbe preferibile l'introduzione *ex-ante* della definizione di rete ispezionabile con "pig" sulla base di criteri oggettivi e successivamente la definizione della frequenza minima di ispezione con "pig" dell'intera rete "piggabile", è condivisibile, ragione per la quale appare opportuno l'avvio di una ricognizione tecnica e normativa in materia, a cura del Comitato Italiano Gas;
 - c. per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo di servizio di effettuare sia nell'anno 2014 che nell'anno 2015, l'ispezione tramite "pig" del 100% della rete in acciaio non protetta catodicamente (compresi i casi di non efficace applicazione della protezione catodica):
 - il rilievo R3 appare condivisibile, alla luce di oggettivi impedimenti tecnici evidenziati;
 - il rilievo R4 non è condivisibile dal momento che, trattandosi di reti in acciaio di AP/MP, uno degli elementi che concorre a garantire la sicurezza del sistema di trasporto è proprio quello del mantenere con continuità nel tempo la condizione di efficace applicazione della protezione catodica alle condotte in acciaio;
 - d. il rilievo R5 è condivisibile nella parte in cui sottolinea l'esigenza di disporre di criteri univoci per individuare correttamente i punti di riconsegna da odorizzare; il rilievo R5 non è invece condivisibile nella parte in cui suggerisce di ricorrere ai c.d. codici ATECO, in quanto si tratta di codici che identificano la tipologia professionale svolta dal cliente finale e non esprimono, invece, le modalità di uso del gas prelevato, come richiesto dai principi normativi in tema di odorizzazione (legge 1083/71, i quali fanno riferimento appunto all' "*uso domestico o similare*"); al riguardo appare tuttavia più corretto, al fine di individuare i clienti finali presso i cui punti di riconsegna garantire l'odorizzazione, prendere a

riferimento le categorie d'uso individuate dal TISG; infatti, con tale provvedimento, l'Autorità regola, ai fini del bilanciamento, le modalità di allocazione delle partite di gas in prelievo dalla rete di trasporto utilizzando profili di prelievo standard dei clienti finali, associati a categorie d'uso del gas; pertanto, al fine di assicurare l'omogeneità nella regolazione, risulta necessario utilizzare identiche categorie d'uso, e fare quindi riferimento a quelle del TISG corrispondenti agli usi civili del gas (fatta eccezione per gli usi tecnologici);

- e. il rilievo R6 è parzialmente condivisibile in riferimento all'estensione a tutti i punti di riconsegna del monitoraggio della pressione di fornitura, ragione per la quale viene limitato ai punti di riconsegna di maggiore portata, rinviando a successive fasi l'estensione della funzione a tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto;
- f. per quanto riguarda la responsabilità in capo all'impresa di trasporto di garantire, anche in caso di emergenze di servizio, l'organizzazione e l'attivazione del servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio sia sulla propria rete che presso un impianto gestito da un operatore terzo (*city gate* compresi):
 - il rilievo R7 non è condivisibile dal momento che l'impresa di trasporto può intervenire tecnicamente sulla propria rete, al fine di creare le condizioni per poter consentire quando necessario, l'allacciamento di carri bombolai;
 - il rilievo R8 non è condivisibile sia per quanto evidenziato all'alinea precedente sia perché nella fattispecie l'impresa di trasporto non è tenuta ad operare con il proprio personale su parti impiantistiche di terzi, mentre è tenuta a contattare, in funzione delle esigenze del caso, uno o più fornitori di carri bombolai fornendo loro ogni istruzione necessaria per attivare il servizio di trasporto alternativo anche presso un impianto gestito da un operatore terzo; in tali evenienze appare inevitabile che sia compito dell'impresa di trasporto attivare i fornitori di carri bombolai, al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto evitando o contenendo disservizi per mancata fornitura del gas;
- g. per quanto riguarda la trasformazione dello standard relativo al "tempo di accesso al sistema di trasporto" e dello standard relativo al "tempo di risposta motivata a richieste scritte degli utenti" da generale a specifico
 - il rilievo R9 non è condivisibile in quanto:
 - o i tempi massimi previsti per l'invio di un preventivo finalizzato all'accesso al sistema di trasporto sono oggettivamente congrui per soddisfare anche i casi più complessi: il tempo medio effettivo registrato nel biennio 2010-2011 è stato inferiore allo standard e, nel medesimo biennio, non si sono registrate prestazioni con tempo effettivo superiore allo standard;
 - o la trasformazione da standard generale a specifico tutela maggiormente gli utenti del servizio;
 - il rilievo R10 non è condivisibile in quanto:

- le richieste scritte non pertinenti con il servizio di trasporto non devono essere prese in considerazione ai fini del confronto con lo standard;
 - la trasformazione da standard generale a specifico tutela maggiormente gli utenti del servizio
- data la complessità della materia, rinviare a successivo provvedimento, in materia di indennizzi automatici sulla riduzione/interruzione della capacità sui punti di riconsegna a seguito di interventi manutentivi e sul numero massimo di interruzioni della fornitura nei punti di riconsegna, i soggetti destinatari degli indennizzi, le condizioni affinché tali soggetti abbiano diritto agli indennizzi automatici, nonché le modalità ed i tempi di corresponsione degli stessi; per tali ragioni di avviare tale regolazione nel 2015

DELIBERA

1. di approvare la Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017, allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*), affinché entri in vigore il 1 gennaio 2014 quale Parte I del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (di seguito: RQTG 2014-2017);
2. di prevedere che l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 141/09 rimanga in vigore sino al 30 settembre 2014 per il solo comma 16.3 e che la deliberazione ARG/gas 141/09 venga definitivamente abrogata a decorrere dal 1 ottobre 2014;
3. di prevedere che entro il 31 maggio 2014 le imprese di trasporto sottopongano alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità una proposta di aggiornamento del Codice di rete in conformità a quanto disposto nella RQTG 2014-2017;
4. di dare mandato al Comitato Italiano Gas per l'effettuazione di una ricognizione tecnica e normativa in materia di ispezionabilità delle reti di trasporto di gas naturale tramite dispositivi di tipo "pig" o di altra tecnologia, da concludersi entro il 30 giugno 2015;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni